

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'art. 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.*

La crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia ha posto in immediata evidenza le intollerabili diseguaglianze, accresciute progressivamente nel tempo e aggravate oggi dalla crisi, nel godimento di diritti fondamentali come la salute, l'istruzione, la mobilità, il lavoro. Si è segnalata da più parti la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato a tutela dell'eguaglianza e dei diritti, con la formulazione e implementazione di politiche pubbliche forti finalizzate in ultima analisi a consolidare l'unità del paese. L'urgenza di una iniziativa così indirizzata è in particolare sottolineata dalla necessità di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo le indicazioni e i tempi dati dall'Europa. Mentre una pericolosa spinta in senso contrario si ricava dalle persistenti richieste di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni.

In questo quadro, la proposta di riforma si volge alla modifica dell'art. 116, comma 3, e dell'art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione.

Per l'art. 116, comma 3, alle regioni possono essere attribuite "forme e condizioni particolari" di autonomia.

La modifica intende riportare il riconoscimento dell'autonomia differenziata a una condizione effettivamente diversa e propria del territorio interessato, senza lesione dell'interesse di altre regioni. Si cancella la possibilità di autonomia differenziata oggi prevista nelle materie affidate alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l), n) ed s): giustizia di pace, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Si prevede che possa essere richiesto un referendum nazionale approvativo della legge attributiva dell'autonomia prima della sua entrata in vigore, e un referendum abrogativo

## ***D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V – 11.02.2022***

successivamente, entrambi oggi preclusi in base al testo vigente e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si recupera infine flessibilità, cancellando la natura pattizia e lasciando il legislatore statale libero di adeguare le “forme e condizioni particolari” già riconosciute a esigenze diverse e sopravvenute che ne suggeriscano la revisione.

L’obiettivo della modifica proposta è consentire una limitata e giustificata variabilità dell’autonomia regionale, espungendo però gli elementi che la rendono potenzialmente pericolosa per l’unità del paese. Si intende così anche porre un argine alle inaccettabili letture dell’autonomia differenziata che sono alla base delle richieste avanzate in specie da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

L’art. 117, commi 1, 2 e 3 definisce il quadro delle potestà legislative attribuite allo Stato e alle Regioni.

La modifica proposta introduce nel primo comma una clausola di supremazia della legge statale finalizzata alla tutela dell’interesse nazionale e dell’unità giuridica ed economica della Repubblica.

Nei commi 2 e 3 si propone una parziale ridefinizione del catalogo delle potestà legislative. Si segnala in specie nel comma 2 la modifica che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli “uniformi” e non più “essenziali” delle prestazioni per i diritti civili e sociali. Si riportano in ampia misura alla potestà esclusiva materie come la sanità ed in specie il servizio sanitario nazionale, la scuola e l’istruzione a tutti i livelli, il lavoro e la previdenza, le infrastrutture materiali e immateriali di rilievo nazionale e di valenza strategica. La potestà legislativa concorrente attribuita alle Regioni rimane, ma senza la possibilità di derive che mettano a rischio l’unità e indivisibilità della Repubblica garantite dall’art. 5.

Una modifica che chiaramente imputa al legislatore nazionale il potere, e conseguentemente la responsabilità, di formulare e attuare forti politiche pubbliche, oggi rese necessarie e urgenti dalla crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia.

L’obiettivo ultimo della riforma che qui si propone è introdurre un più saldo presidio per l’eguaglianza dei diritti in ogni parte del paese, premessa necessaria per una effettiva unità.

## **D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V – 11.02.2022**

*Art. 1 – Modifica dell'articolo 116, terzo comma (autonomia differenziata)*

L'art. 116, comma 3, della Costituzione è sostituito dal seguente

**“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e *giustificate dalle specificità del territorio*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, *sentiti la regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a referendum abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell'articolo 75”.***

*Art. 2 – Modifica dell'art. 117, primo comma*

L'art. 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

**“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento *dell'Unione Europea* e dagli obblighi internazionali. *La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'art. 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l'interesse nazionale”.***

*Art. 3 – Modifica dell'art. 117, secondo comma*

*(potestà legislativa esclusiva dello Stato)*

L'art. 117, secondo comma, della Costituzione è modificato come segue:

1. Nella lettera e), dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” sono aggiunte le parole “**coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;**”.

2. Nella lettera i) è aggiunta in fine la parola “**professioni;**”.
3. Le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
  - “m) determinazione dei livelli **uniformi** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; **tutela della salute e servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola, università, ricerca scientifica e tecnologica;**
  - n) **reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell’energia;**
  - o) previdenza sociale, **previdenza complementare e integrativa;**”

*Art. 4 – Modifica dell’art. 117, terzo comma  
(potestà legislativa concorrente Stato-Regioni).*

L’art. 117, terzo comma, è sostituito dal seguente:

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; **assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale;** sostegno all’innovazione per i settori produttivi; **assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale;** alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile **a carattere regionale; governo del territorio;** porti e aeroporti civili **di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali;** valorizzazione dei beni culturali e ambientali **di rilievo regionale e locale** e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

***Primi firmatari***

Primi Firmatari

Massimo Villone, emerito di Diritto costituzionale Università di Napoli Federico II

Adriano Giannola, presidente SVIMEZ

***D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V – 11.02.2022***

Gianfranco Viesti, docente di Economia applicata Università di Bari

Franco Gallo, emerito di Diritto tributario Università LUISS

Silvio Gambino, emerito di Diritto pubblico comparato Università della Calabria

Marina Calamo Specchia, docente di Diritto costituzionale Università di Bari

Mario Dogliani, emerito di Diritto costituzionale Università di Torino

Alberto Lucarelli, docente di diritto costituzionale Università di Napoli Federico II

Giovanna De Minico, docente di diritto costituzionale Università di Napoli Federico II

Lorenzo Chieffi, docente di Diritto costituzionale Università della Campania Vanvitelli

Claudio De Fiores, docente di Diritto costituzionale Università della Campania Vanvitelli

Anna Papa, docente di Istituzioni di diritto pubblico Università di Napoli Partenope

Francesco Pallante, docente di Diritto costituzionale Università di Torino

Cesare Salvi, già docente di Diritto civile Università di Perugia

Eugenio Mazzarella, già docente di Filosofia teoretica Università di Napoli Federico II

Mauro Volpi, emerito di Diritto costituzionale Università di Perugia

Guido Giarelli docente di Sociologia, Università "Magna Graecia" di Catanzaro.

Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici IULM di Milano

Paolo Corsini, già docente di Storia moderna Università di Parma

Lucio Romano, docente di Bioetica Pontificia Facoltà Teologica Italiana Meridionale

Giuseppe R. Gristina, medico. Pontificio Consiglio per la Cultura – Consulta Scientifica